

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03584/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2026, proposto da

Piscitelli Francesca, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ersjana Kacmoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di

Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli);

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli);

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (medicina Napoli – Vanvitelli);

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Campania - Vanvitelli nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma

dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche" e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il "fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026" di medici chirurghi e medici odontoiatri;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- dell'elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 dell'esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 8 dell'esame di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova di Biologia del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 palesemente errato e/o fuorviante all'interno

del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 8 dell'esame di Biologia del primo appello;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 8 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata,

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia – Napoli Vanvitelli) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di Universita' degli Studi Napoli Federico II e di Universita' degli Studi Foggia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione

dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "ripescando" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero di sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite (almeno una) e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricolleggi un posizionamento migliore in graduatoria. Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a

concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- tale sistema non si limita pertanto ad ampliare la platea dei soggetti inclusi in graduatoria, ma struttura tale ampliamento secondo un criterio progressivo che tiene conto della diversa misura in cui i candidati beneficiano della deroga alle regole originarie, collocando in posizione relativamente migliore i candidati che meno si discostano dalle condizioni inizialmente richieste e, correlativamente, in posizione meno favorevole coloro che accedono alla graduatoria mediante il recupero di votazioni non originariamente utili;

- in tale prospettiva risulta altresì coerente che i candidati i quali, alla luce delle regole originariamente poste, abbiano scelto di accettare la votazione sufficiente conseguita al primo appello risultino preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a coloro che, pur avendo conseguito una valutazione sufficiente al primo

appello, l'abbiano rifiutata e siano stati successivamente ammessi alla graduatoria solo mediante il recupero di tale voto a seguito dell'esito non utile del secondo appello;

- un diverso assetto della graduatoria, che equiparasse integralmente tali situazioni, finirebbe infatti per sacrificare l'affidamento dei candidati che hanno orientato le proprie scelte in conformità alle regole originarie della procedura, con conseguente violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza;

- la limitazione della possibilità di recuperare i voti rifiutati al solo caso di esito negativo del secondo appello appare, peraltro, coerente con la natura delle prove sostenute, le quali non costituiscono soltanto una forma di selezione all'ingresso, ma esami di profitto rilevanti anche ai fini della carriera universitaria; ne consegue che l'esito positivo della prova sostenuta nel secondo appello sostituisce la valutazione precedentemente conseguita e non accettata, secondo una logica coerente con l'ordinario funzionamento degli esami universitari;

- tale disciplina trova fondamento nella previsione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025, che rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale;

- deve inoltre rilevarsi che tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa, essendo in possesso delle medesime indicazioni normative al momento dello svolgimento degli esami; la disciplina sopravvenuta non ha inciso né sui programmi degli insegnamenti né sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, che si sono svolte secondo regole identiche per tutti i candidati, ma è intervenuta esclusivamente nella successiva fase di formazione della graduatoria nazionale;

- ne consegue che il mutamento normativo non ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione né il livello di preparazione richiesto per il superamento delle prove, limitandosi a regolare le modalità di valorizzazione dei

risultati conseguiti ai fini della formazione della graduatoria;

- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco;

-con specifico riguardo alla posizione della ricorrente, dagli atti di causa risulta che la stessa ha conseguito due valutazioni sufficienti nell'ambito degli insegnamenti del semestre filtro ed è stata, per l'effetto, inserita nella graduatoria nazionale in forza della disciplina sopravvenuta di cui al D.M. n. 1115/2025, con utile collocazione per l'immatricolazione presso l'Università di Foggia;

- ne consegue che la ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria nazionale proprio in virtù del meccanismo ampliativo introdotto dalla disciplina sopravvenuta, atteso che, secondo la normativa originaria, l'accesso era subordinato al conseguimento della sufficienza in tutti gli esami previsti, requisito non posseduto dalla stessa;

- la posizione della ricorrente si colloca, pertanto, nell'ambito delle categorie di candidati che beneficiano della deroga alle condizioni originariamente previste per l'accesso alla graduatoria, secondo la logica progressiva e differenziata che caratterizza il sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025;

- in tale contesto, la scelta dell'Amministrazione di valorizzare, ai fini della formazione della graduatoria, esclusivamente le valutazioni idonee al conseguimento dei crediti formativi, pur consentendo l'accesso alla graduatoria anche ai candidati privi di tutte le sufficienze, si inserisce in un assetto coerente con la struttura del sistema e non appare, allo stato, manifestamente irragionevole;

- la disciplina introdotta dal D.M. n. 1115/2025, infatti, non si limita ad ampliare la platea dei soggetti ammessi, ma articola tale ampliamento mediante un sistema di sezioni e di punteggi aggiuntivi, volto a preservare la progressione tra le diverse categorie di candidati e ad evitare che coloro che accedono alla graduatoria in virtù della disciplina sopravvenuta possano sopravanzare i candidati che hanno

conseguito le sufficienze secondo le regole originarie;

- il punteggio conseguito negli esami continua pertanto a svolgere la propria funzione selettiva all'interno di ciascuna sezione della graduatoria, mentre i bonus di fascia assolvono alla funzione di garantire la coerenza complessiva del sistema e di tutelare l'affidamento maturato dai candidati rispetto alle regole inizialmente poste;

- la diversa soluzione prospettata dalla ricorrente, volta a valorizzare indistintamente anche le valutazioni insufficienti, si risolverebbe, invece, nella sostituzione del modello normativamente delineato con un differente criterio di formazione della graduatoria, fondato su una logica meramente quantitativa non prevista dalla disciplina vigente;

- ne consegue che le censure formulate sul punto non appaiono, allo stato, assistite da adeguato fumus, risolvendosi nella richiesta di una rimodulazione del sistema che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione;

- quanto alla doglianza circa la mancata assegnazione della ricorrente alla sede da ella indicata come preferita (Caserta – “Luigi Vanvitelli”) rispetto a quella di definitiva assegnazione (Foggia), anche a seguito dello scorrimento cristallizzatosi nella graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, e connessa con la denunciata illegittimità, sotto plurimi aspetti, del regime delle decadenze in caso di mancata immatricolazione, va rilevato che le scelte ministeriali, con le quali si è in sostanza inteso porre fine alla prassi degli scorrimenti attuata in anni passati, che spesso si protraevano per mesi e anche oltre l'anno, trovano precisi referenti normativi. Infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 71/2025, *“In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati”*. E', pertanto, direttamente la norma primaria a prevedere che il candidato va immatricolato

presso la sede, se disponibile, tra quelle optate, mentre solo nel caso in cui almeno una delle suddette sedi non sia disponibile è prevista la possibilità di immatricolazione presso altre sedi. E', quindi, del tutto coerente con quanto previsto dalla legge l'obbligo di immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede utile optata, come pure la possibilità, riconosciuta ai soli candidati le cui sedi prescelte non sono disponibili, di concorrere per i posti residui presso altre sedi. La suddetta disciplina, che intende conferire, nei limitati tempi necessari ai fini di un'adeguata organizzazione della didattica, un assetto definitivo alle immatricolazioni, è d'altra parte coerente con la mutata struttura dell'accesso selettivo, che tiene conto della circostanza che gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo (diversamente da quanto accadeva in passato), con le riflesse esigenze di continuità, che sarebbero altrimenti frustrate dalla possibilità per i candidati di rimanere, come accadeva negli anni passati, nello stato di prenotazione delle sedi;

- la censura specificamente proposta dalla ricorrente in merito al quesito del primo esame di biologia da ella sostenuto non pare, alla luce della perizia di parte e del parere espresso dalla Commissione, sostenuta da *fumus* di fondatezza;

- con riguardo alla censura relativa alla mancata redistribuzione dei posti asseritamente rimasti vacanti alla chiusura della graduatoria del 28 gennaio 2026, deve rilevarsi che nel nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 71/2025, caratterizzato dal superamento di esami universitari che costituiscono a tutti gli effetti esami di profitto rilevanti ai fini della carriera accademica e dall'iscrizione degli studenti già nel corso del primo semestre, la tempestiva definizione dell'assetto delle immatricolazioni risponde all'esigenza di assicurare la continuità dell'attività didattica del secondo semestre, nell'ambito del quale gli studenti sono chiamati a completare il percorso formativo mediante il recupero dei crediti formativi eventualmente non conseguiti durante il semestre filtro attraverso i corsi di recupero e gli esami OFA previsti dal D.M. n. 1115/2025;

- diversamente da quanto accadeva nel previgente sistema, nel quale gli studenti non

avevano ancora iniziato alcun percorso formativo e rimanevano in attesa dell'esito degli scorrimenti, nel nuovo modello gli studenti sono già iscritti e impegnati in attività didattiche, sicché la protrazione degli scorrimenti per mesi – come avveniva sotto la vigenza del precedente sistema – risulterebbe incompatibile con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre del corso di studi;

- in tale contesto sistematico, la scelta dell'Amministrazione di prevedere modalità di assegnazione delle sedi idonee a definire in tempi contenuti l'assetto delle iscrizioni appare *prima facie* non manifestamente irragionevole, tenuto conto della diversa struttura della procedura e della necessità di contemperare l'obiettivo della copertura del fabbisogno formativo con le esigenze organizzative e didattiche degli Atenei;

- deve inoltre rilevarsi che il principio di tendenziale esaurimento del contingente dei posti disponibili, pur rappresentando obiettivo primario della programmazione degli accessi, non esclude che una parte dei posti residui possa essere successivamente utilizzata nell'ambito delle esigenze organizzative del sistema universitario, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti di sede per gravi motivi, ai passaggi tra corsi di studio e all'iscrizione agli anni successivi al primo, come espressamente previsto dal punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025;

- sul punto, peraltro, risulta che diverse Università hanno già pubblicato, nelle settimane successive alla chiusura della graduatoria, bandi per trasferimenti in ingresso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, utilizzando evidentemente i posti rimasti non assegnati al termine degli scorrimenti, il che dimostra che la destinazione alternativa dei posti prevista dal D.M. n. 1115/2025 non costituisce mera previsione astratta, ma trova concreta attuazione nell'ambito della programmazione didattica degli Atenei;

- ne consegue che l'eventuale mancata immediata assegnazione di tutti i posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria non appare di per sé idonea a determinare l'illegittimità del sistema di formazione e gestione della graduatoria,

rispondendo piuttosto alla necessità di contemperare l'obiettivo della copertura del fabbisogno formativo con le esigenze organizzative e didattiche degli Atenei e con l'utilizzo dei posti per finalità comunque coerenti con la complessiva programmazione del sistema universitario;

- con riguardo alla dedotta violazione del principio di anonimato, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non ogni irregolarità formale, bensì solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato è idonea a determinare l'illegittimità della procedura (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013);

- nel caso di specie, le doglianze della ricorrente si fondano su una ricostruzione delle modalità di gestione dei codici identificativi e delle operazioni di consegna e ritiro degli elaborati che, pur articolata, si risolve nella prospettazione di una sequenza meramente ipotetica di eventi, non supportata da elementi concreti idonei a dimostrare una effettiva possibilità di incidenza sull'imparzialità della valutazione;

- in particolare, la tesi della ricorrente presuppone che il personale d'aula o i commissari siano stati in grado, nel rapido susseguirsi delle operazioni, di memorizzare codici identificativi complessi, associare tali codici ai singoli candidati e trasferire tali informazioni alla commissione esaminatrice;

tuttavia, anche a voler ritenere astrattamente possibile tale ricostruzione, non risulta in alcun modo chiarito né dimostrato in quale fase del procedimento tale eventuale conoscenza avrebbe potuto tradursi in una concreta alterazione del risultato, tenuto conto delle modalità di svolgimento della procedura;

- deve infatti rilevarsi che gli elaborati, una volta raccolti, sono inseriti in appositi contenitori chiusi e sigillati e successivamente trasmessi al CINECA per la rilevazione informatizzata delle risposte, mentre l'abbinamento tra codici identificativi e identità dei candidati avviene solo in un momento successivo alla fase di correzione;

- a ciò si aggiunge che la procedura è caratterizzata dalla preventiva

predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette e dei criteri di valutazione, nonché dalla gestione informatizzata delle operazioni di correzione mediante piattaforma dedicata, sicché non emerge la possibilità per il singolo commissario di incidere discrezionalmente sull'esito della valutazione in funzione dell'identità del candidato;

- ne consegue che l'associazione ipotizzata dalla ricorrente, oltre a richiedere una concatenazione di operazioni altamente improbabile sul piano fattuale, non risulta comunque idonea a incidere concretamente sul risultato della prova, non essendo individuabile una fase del procedimento nella quale tale eventuale conoscenza possa tradursi in un effettivo favoritismo;

-le censure formulate dalla ricorrente attengono, in realtà, a profili di trasparenza della procedura di correzione e di predeterminazione dei criteri valutativi, che costituiscono questione distinta rispetto alla violazione del principio di anonimato;

-le censure relative alla trasparenza della procedura di correzione, alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette, agli elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a risposta aperta e alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato per la valutazione degli elaborati richiedono, tuttavia, un approfondimento istruttorio non compatibile con la sommaria deliberazione cautelare;

-considerato, pertanto, di dover disporre sin da ora che il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Consorzio CINECA e le Università intimare, per quanto di rispettiva competenza, rendano, nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in ordine: (i) alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette; (ii) agli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; (iii) alle procedure di correzione delle prove; (iv) alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato; (v) ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni; (vi) ai verbali delle operazioni di correzione;

- le censure relative alla difficoltà delle prove, alla loro asserita sproporzione rispetto al tempo concesso e alla dedotta disomogeneità delle attività didattiche erogate dai diversi Atenei attengono a valutazioni di carattere tecnico-discrezionale e non risultano supportate, allo stato, da elementi specifici idonei a evidenziare un vizio macroscopico dell'azione amministrativa, tenuto conto della predisposizione di programmi uniformi (*syllabus* nazionali) e della somministrazione di prove identiche su tutto il territorio nazionale;

-non appare ravvisabile, allo stato della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, alcuna violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025 né un eccesso di delega nell'adozione del D.M. n. 1115/2025;

- la normativa primaria stabilisce infatti che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea interessati è subordinata al conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito, rimettendo alla disciplina ministeriale attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria medesima e dei criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi;

- in tale contesto normativo, la scelta dell'Amministrazione di disciplinare l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non abbiano conseguito tutte le sufficienze originariamente richieste, mediante un sistema articolato in più sezioni e caratterizzato dall'attribuzione di punteggi differenziati, si colloca nell'ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta al Ministero nella fase di attuazione della riforma;

-la disciplina impugnata non altera infatti i presupposti sostanziali stabiliti dal legislatore per l'accesso al secondo semestre, che restano rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del semestre filtro e dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, ma si limita a regolare le modalità di formazione di tale graduatoria e a consentire l'inserimento nella stessa anche di candidati che, pur non avendo conseguito tutte le sufficienze, possano completare il percorso formativo nei tempi utili per

l'immatricolazione attraverso i corsi di recupero e gli esami OFA previsti dal D.M. n. 1115/2025;

-inoltre, con specifico riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nella parte in cui esclude dall'applicazione della riforma le Università non statali legalmente riconosciute e i corsi di laurea erogati in lingua inglese, determinando la coesistenza di distinti sistemi di accesso, deve rilevarsi che la questione non appare, allo stato, assistita da adeguato *fumus*, né sussistono i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale;

-difatti, sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), la legge delega n. 26/2025 non impone l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema di accesso a tutte le tipologie di corsi e a tutte le categorie di Atenei, limitandosi a conferire al Governo il potere di rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico interessati; ne consegue che la scelta del legislatore delegato di prevedere un'applicazione graduale della riforma, escludendo in sede di prima applicazione talune categorie, si colloca nell'ambito della discrezionalità ad esso riconosciuta, discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto particolarmente ampia in presenza di riforme di carattere organico; tale opzione risulta, peraltro, coerente con la *ratio* della riforma e trova giustificazione in esigenze organizzative concrete, atteso che, da un lato, talune Università non statali avevano già avviato le procedure selettive secondo la disciplina previgente e, dall'altro, i corsi erogati in lingua inglese presentano specificità connesse al bacino di utenza internazionale e a procedure selettive (IMAT) consolidate anche in ambito europeo, che richiedono un adeguamento graduale;

-né appare ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla diversa natura organizzativa degli atenei e alle peculiarità dell'offerta formativa, e si configura come misura transitoria, espressamente limitata alla fase di prima applicazione, volta ad assicurare una transizione ordinata al nuovo sistema

senza pregiudicare l'affidamento dei candidati;

-né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost., né prospettati concreti profili di incidenza sulla posizione del ricorrente, i quali, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dei posti presso Università statali, difettano peraltro di un interesse diretto e attuale alla rimozione della disciplina relativa a corsi e Atenei diversi;

-ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata non presenta, allo stato, i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza richiesti ai fini della rimessione alla Corte costituzionale.

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio nonché gli

adempimenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca nella presente fase, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO